

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/566 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2019**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore****a) Repubblica di Corea e Malaysia**

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 778/2003⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia («l'inchiesta iniziale»). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (CE) n. 1001/2008⁽³⁾. In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014⁽⁴⁾. In seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/306⁽⁵⁾.
- (2) Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 32,4 % per le importazioni effettuate da un esportatore inserito nell'elenco (TK Corporation), con un'aliquota di dazio residuo del 44,0 % fissato al livello del margine di pregiudizio.
- (3) Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Malaysia hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 49,9 % e del 59,2 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 75,0 %.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio (GUL 114 dell'8.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GUL 275 del 16.10.2008, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GUL 347 del 3.12.2014, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GUL 58 del 4.3.2016, pag. 38).

